

00491-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 136/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Vincenzo Rotundo - Presidente -
Stefano Mogini
Massimo Ricciarelli
Angelo Capozzi
Emilia Anna Giordano -Relatore -

Sent. Sez. N. 1930
UP. 2/12/2016
RGN 18968/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , n. a (omissis)

avverso la sentenza del 5/2/2016 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha
confermato quella del Tribunale di Asti che aveva condannato (omissis) alla
pena di anni uno e mesi nove di reclusione, riconosciutegli le circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata ex art. 99,
comma 4 cod. pen.. Il (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.
572 cod. pen. per avere maltrattato la convivente, (omissis) dal
(omissis) divenuta sua moglie, in (omissis) a partire dal (omissis)

e fino al (omissis) . A fondamento del giudizio di colpevolezza la Corte di merito ha posto le dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate da quelle rese dalla figlia, (omissis) ; l'episodio di lesioni, riscontrato dal referto medico e dalla fotografie in atti, occorso il (omissis) , oggetto della sentenza del giudice di pace del 4 marzo 2011 (irr. il 31 ottobre 2011), episodio che aveva costituito la ragione dell'allontanamento della donna; il contenuto di una scrittura, rilasciata dall'imputato, nella quale ammetteva di essere debitore della (omissis) di ca. 50.000,00 ricevuti a titolo di prestito durante il loro rapporto.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente denuncia: 2.1 vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., in assenza di un rapporto di coabitazione con la persona offesa, che la sera si recava a dormire presso la propria abitazione, sia durante la convivenza che dopo il matrimonio, simulato, al quale il (omissis) si era prestato e in presenza di una collaborazione solo saltuaria nell'attività lavorativa del (omissis) poiché la (omissis) esercitava come propria attività lavorativa quella di insegnante, titolare di cattedra; 2.2.vizio di motivazione, perché mancante, illogica e contraddittoria, sul punto della ritenuta attendibilità della persona offesa; 2.3 mancanza di motivazione sul punto del diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la ineducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

2. Sono manifestamente infondate le censure con le quali il ricorrente denuncia vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e conseguente possibilità di configurare, sulla scorta del racconto della (omissis) il reato di maltrattamenti. I motivi di ricorso enunciati al punto 2.2, infatti, appaiono sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni esposte dinanzi ai Giudici di merito, già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze



argomentative ed illogicità *ictu oculi* percepibili, nè a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto all'ordito motivazionale, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa.

3. In particolare, il contributo narrativo offerto dalla persona offesa è stato attentamente esaminato dalla Corte territoriale, che si è confrontata con la assoluzione del ^(omissis) dai reati di violenza sessuale ed estorsione che gli erano stati contestati sulla scorta delle dichiarazioni della ^(omissis) evidenziando che l'assoluzione non discendeva affatto dalla inattendibilità della persona offesa sebbene dalle precisazioni della stessa sulle modalità sgradevoli, ma non costrittive, dei rapporti sessuali e dalla natura pressante delle richieste di soldi, anche queste non connotate da modalità violente o minacciose. Né appaiono illogiche le argomentazioni con le quali la Corte ha superato le censure difensive sulle contraddizioni nelle quali sarebbe caduta la ^(omissis) sulla convivenza con il ^(omissis) poiché la persona offesa ha precisato che, anche dopo il matrimonio, avevano mantenuto con il ^(omissis) abitazioni separate coabitando presso la casa della madre del ^(omissis) solo per parte della settimana, circostanza confermata dalla figlia della ^(omissis), ^(omissis). Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto compiuto dalla ^(omissis), evidenziando l'assenza di animosità della dichiarante, che non si era neppure costituita parte civile; sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta, ancorché caratterizzata da una certa asistematicità e, infine, valorizzandone i riscontri esterni rinvenibili nelle dichiarazioni rese dalla figlia e nella prova documentale costituita dall'ammissione del ^(omissis) di dovere corrispondere alla ^(omissis) la somma di euro cinquantamila che la donna gli aveva "prestato" e dalla sentenza irrevocabile di condanna per il reato di lesioni, in occasione dell'episodio occorso il ^(omissis), anche questo confermato dalla figlia della ^(omissis).

3. Le dichiarazioni rese dalla ^(omissis) e ^(omissis) sulle continue ingiurie, umiliazioni e aggressioni che connotavano il rapporto di convivenza prima e di coniugio poi tra la ^(omissis) ed il ^(omissis) costituiscono anche la cornice nella quale va inquadrata la condotta ascritta all'imputato ai fini della sussumibilità nel reato di maltrattamenti.



4. Indeducibile è il primo motivo di ricorso che non risulta proposto tra i motivi di appello. A smentita della ricostruzione della condotta di cui all'art. 572 cod. pen. compiuta nel ricorso, è opportuno ribadire che questa Corte ha avuto modo di affermare il condiviso principio secondo cui in tema di maltrattamenti in famiglia, l'art. 572 cod. pen. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 *del* 18/03/2014, C., Rv. 261472). Conseguentemente si è affermato che non è necessaria, ai fini della configurabilità del reato, né la esistenza del matrimonio né quella di una coabitazione che si protragga ininterrottamente durante la giornata poiché è la sussistenza di una situazione giuridica, derivante dal vincolo matrimoniale, o di fatto, nell'ipotesi di una condizione di convivenza o della presenza di stabili relazioni affettive (sul punto Sez. 5, n. 24688 *del* 17/03/2010, B., Rv. 248312), che provochino l'affidamento reciproco e la presenza di vincoli di assistenza, protezione e solidarietà, per effetto del comune sviluppo personale e psicologico che in tali comunità si verificano a giustificare, in ragione del vincolo di solidarietà reciproca che questo crea, la tutela penale accordata dall'art. 572 cod. pen. tanto è vero che la norma in esame, pur collocata nel capo riguardante i reati contro la morale familiare, considera anche situazioni analoghe, quali l'affidamento del minore degli anni quattordici, per ciò stesso incapace di una difesa efficace, o di una persona per finalità di istruzione, cura, vigilanza e custodia, facendosi carico dei complessi rapporti psicologici che si formano in tali piccole comunità, e dell'affidamento che a livello personale consegue a tali diretti contatti personali.

5. E, nel caso in esame, alla stregua delle convergenti dichiarazioni rese dalla (omissis) e dalla figlia, è indubbio che una situazione di convivenza, ancorché non contrassegnata dalla coabitazione che si protrae durante le ventiquattrore della giornata, si era certamente venuta a creare tra la (omissis) e il (omissis) tanto che i due contrassero matrimonio e che la (omissis) - prova ne è la scrittura sottoscritta dal (omissis) - contribuiva all'impresa familiare prestando al (omissis) una somma considerevole e svolgendo altresì attività lavorativa, durante le ore della giornata nelle quali non era impegnata a scuola, nell'azienda del (omissis) dalla quale si allontanava solo la sera e presso la quale pernottava durante i fine settimana.

6. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso sul mancato giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti sulla recidiva. La giurisprudenza di

legittimità, con affermazione di principio condivisa, ha affermato che non è illegale la pena irrogata precedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen.-, qualora il giudice abbia dato atto in sentenza, anche con motivazione implicita, delle ragioni per le quali si è ritenuto necessario l'aumento di pena in relazione alla particolare pericolosità dell'imputato (Sez. 2, n. 27366 del 11/05/2016, Bella, Rv. 267154): ed è quanto si è verificato nel caso in esame in cui la Corte territoriale ha motivato la mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche richiamando non solo il divieto di cui all'art. 99, comma 4 cod. pen. ma anche a gravità e la protrazione nel tempo dei fatti nonché l'assenza di manifestazioni concrete di ravvedimento dell'imputato. L'applicazione della recidiva - tale effetto si realizza, in vero, non solo quando la recidiva espliciti il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare - esclude che si sia verificata la prescrizione del reato prima della sentenza in grado di appello.

8. Segue per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo, nonché della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi un'ipotesi di ricorso incolpevole ex sentenza n. 186 Corte Cost. del 7 giugno 2000, sanzione equitativamente liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa della ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2016

Il Consigliere estensore
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Vincenzo Rotundo



